

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

8.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 4 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette (N. 36) (Seguito e fine della discussione)	77
PRESIDENTE - FRÈ - VANONI - MANES ANTONIO.	
Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime (N. 67). (Discussione e rinvio)	78
MOLLE, Relatore - PRESIDENTE - SCOCA - GILARDONI - MANES ANTONIO - ZOLI - PESENTI - FERRI - BONESCHI - VISENTINI, Sottosegretario di Stato per le finanze - VANONI - SERRAO.	

La seduta comincia alle 10.20.

(Sono presenti il Sottosegretario di Stato per le finanze, Visentini, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Persico. — Interviene, autorizzato, il Consultore De Cataldo).

SCOCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica alla Commissione che sono entrati a farne parte i Consultori Meuccio Ruini, Ernesto Rossi ed il senatore Federico Ricci, ai quali porge un saluto.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette. (N. 36).

PRESIDENTE fa presente che la Direzione generale delle imposte dirette ha segnalato l'urgenza del provvedimento relativo alle modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette e ricorda che nella seduta precedente la discussione ne fu sospesa in seguito alla constatazione di mancanza del numero legale per la votazione sull'articolo 2.

Invita quindi la Commissione ad esprimere il suo definitivo parere in merito

FRÈ segnala, per stabilire l'entità del problema, che l'addizionale sull'imposta complementare a carico dei celibi rendeva complessivamente circa 50 milioni l'anno.

PRESIDENTE ritiene che questa cifra sia aumentata in seguito alla revisione degli accertamenti.

VANONI, a chiarimento della proposta presentata dal Consultore Zoli, ed alla quale egli aderisce, per la conservazione dell'addizionale, dichiara di non considerare il problema solo dal lato quantitativo, ma piuttosto dal punto di vista politico, in quanto è da ammettersi una capacità contributiva diversa fra il celibe ed il coniugato. Data la difficoltà di introdurre oggi una modificazione dell'imposta complementare, crede opportuno conservare questa differenziazione, pur riconoscendo che il congegno tecnico non è migliore.

MANES ANTONIO conferma di non condividere la richiesta avanzata dal Consultore Zoli per mantenere l'addizionale all'imposta sui celibi, e ritiene che tutte le obiezioni mosse contro questa imposta sussistano nei confronti dell'addizionale. Non c'è dubbio che si debba tener conto della capacità contributiva, ma questa deve essere studiata dal punto di vista soggettivo, cioè nei confronti di ciascun contribuente e non per categoria, perché fra gli stessi celibi ve ne possono essere di quelli che si trovino in una situazione particolare. D'altra parte, il Ministero ha proposto l'abolizione perché, sia dal punto di vista politico che dell'accertamento è non solo contraria a determinati principi tributari che oggi il Governo vuole seguire, ma è una di quelle imposte la cui esazione finisce con l'essere troppa gravosa in confronto al vantaggio che ne deriva.

Quindi, senza pregiudicare la situazione di principio relativamente alla capacità contributiva dei singoli, ritiene che il provvedimento dovrebbe essere mantenuto fermo.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta dei Consultori Zoli e Vanoni per l'abolizione dell'articolo 2.

(Non è approvata).

Dichiara approvato l'articolo 2 nel testo ministeriale.

(L'articolo 3 è approvato senza discussione)

La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento nel testo ministeriale.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime. (N. 67).

MOLLE, *Relatore*, prima di iniziare la relazione ed interpretando un dubbio manifestato da alcuni componenti della Commissione, chiede se questa voglia pronunciarsi preliminarmente in merito alla propria com-

petenza, in modo particolare circa le disposizioni di carattere penale e politico.

PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa esprimere solo dei pareri, ma non sia arbitra di stabilire la propria competenza, essendo questa fissata sia dal Governo che dal Presidente della Consulta. La Commissione può formulare dei voti, ma non rifiutarsi di esaminare il provvedimento.

SCOCA, *Segretario*, crede che il provvedimento dovrebbe essere esaminato anche dalla Commissione per gli Affari politici ed amministrativi, in quanto la materia non è di esclusiva natura finanziaria.

GILARDONI è d'avviso che la questione pregiudiziale dovrebbe essere trattata per prima.

MANES ANTONIO ritiene che debba precedere la relazione.

PRESIDENTE condivide questa opinione. La Commissione deciderà poi in sede di discussione generale.

(Così rimane stabilito)

MOLLE, *Relatore*, considera lo schema di provvedimento un esame come un'ulteriore e definitiva tappa per la sistemazione della difficile materia dei profitti di regime e della confisca dei beni dei condannati politici.

Richiamando i precedenti legislativi, ricorda il decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, del primo governo Badoglio, che cercava di colpire, anche sul piano patrimoniale, gli utili realizzati da coloro che avevano rivestito cariche pubbliche od esercitato un'attività politica in periodo fascista, decreto che però non ebbe pratica attuazione.

Il perno della materia è rappresentato dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, il quale, nel dettare le sanzioni contro il fascismo, regolò la materia ponendo nell'articolo 26 il principio dell'avocazione dei profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista, considerando tali gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922 da chi avesse rivestito cariche pubbliche o comunque svolto attività politica come fascista. Per tale avocazione il compito veniva affidato ad una Sezione speciale della Commissione provinciale, costituita dal Presidente del tribunale, o da persona da lui delegata, e da quattro membri nominati dal Ministro delle finanze. All'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, che veniva riorganizzato con quella legge, era affidato il compito della segnalazione, essendo le pubbliche amministrazioni obbligate a loro volta a se-

gnalare ad esso l'esistenza di eventuali profitti di regime.

Tanto l'Alto Commissariato quanto l'Intendenza di finanza avevano per legge attribuita la facoltà di chiedere al Presidente del tribunale le misure cautelari necessarie per garantire l'esazione del credito da avocazione.

Le norme tributarie, e più particolarmente quelle dettate in materia di imposte straordinarie sui maggiori utili relativa allo stato di guerra, venivano richiamate solamente per quanto riguardava il funzionamento della Commissione e l'esazione del credito di avocazione.

Entrata in applicazione questa legge, se ne videro presto i difetti, perché essa era troppo laconica per quanto riguardava la procedura dell'accertamento, ma si vide anche che l'articolo 26 poneva una norma effettivamente indeterminata. Infatti, dicendosi che erano avocabili gli incrementi patrimoniali di chi avesse rivestito cariche pubbliche durante il ventennio, si venivano a colpire larghi strati di persone che durante questo periodo avevano tenuto cariche assai modeste. Basterebbe pensare, per esempio, a tutti i sindaci e a tutti i podestà. Non solo, ma stando alla lettera della legge, avrebbero dovuto essere comprese nella sanzione anche determinate categorie di funzionari dello Stato, le cui attribuzioni hanno carattere pubblico.

Si addivenne perciò alla seconda legge, il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, considerato, al pari del provvedimento in esame, quale integrazione del precedente. In questo secondo decreto, a differenza di quanto disponevasi con l'articolo 26 del precedente, si cercava di individuare, attraverso le cariche pubbliche ricoperte o la specifica attività svolta, coloro a carico dei quali si dovesse procedere all'avocazione dei profitti e che venivano elencati nell'articolo 3. L'articolo 4 dava altri criteri per questa individuazione. Si avevano così tre gruppi di persone che venivano colpite: una prima categoria, per cui l'avocazione avveniva per una presunzione *de jure*, secondo la quale tutti gli incrementi patrimoniali realizzati dal giorno dell'assunzione alla carica erano considerati illeciti, senza che l'interessato potesse dimostrare il contrario, una seconda categoria per la quale veniva stabilito che l'interessato potesse dare la prova della liceità degli incrementi patrimoniali acquisiti durante il periodo sospetto, e fra queste due una terza categoria intermedia di gerarchi minori per i quali la prova del con-

trario, cioè della liceità del profitto, era rimessa alla concessione da parte della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, su parere favorevole della Sezione speciale della Commissione provinciale, sotto determinate condizioni e più particolarmente quando ricorresse lo scarso rilievo dell'attività politica ed a favore dell'inquisito vi fosse un giudizio favorevole da parte di una Commissione di epurazione.

Il decreto 31 maggio 1945, n. 364, delimitava pertanto, rispetto al precedente, il campo di applicazione dell'avocazione, ma, nel contempo, lo estendeva, perché includeva nell'avocazione anche persone che erano state escluse dalla legge precedente, in quanto avessero realizzato profitti di regime, pur senza avere ricoperto cariche politiche o esercitato attività politica. Infatti gli articoli 5, 6, 7 e 8 colpivano coloro che avessero fatto illeciti guadagni con appalti, concessioni, forniture, ecc., o che avessero avuto relazioni con gerarchi, ed anche coloro che avessero rapporti di parentela o di affari con le persone di cui agli articoli 3 e 4; oltre a chi, senza aver ricoperto cariche di qualsiasi natura, avesse tratto illeciti guadagni, mettendo a profitto rapporti personali o particolari situazioni.

Il decreto medesimo, a differenza del precedente, e per una certa connessione di materia, prevedeva, all'articolo 1, la confisca del patrimonio di coloro che fossero stati condannati per determinati reati politici, cioè i reati previsti dagli articoli 2 e 3, prima e seconda parte, e dall'articolo 5 del decreto 27 luglio 1944, n. 159, che non prevedeva questa confisca se non a carico dei condannati per collaborazione con il tedesco invasore.

Riguardo poi alla procedura, il decreto 31 maggio 1945 avviava alla effettiva laconicità del decreto 27 luglio 1944, predisponendo una serie di norme per l'accertamento dei profitti di regime, ma soprattutto accentuando le misure cautelari da adottarsi per garantire i crediti di avocazione; ed in effetti costituiva un nuovo organo, il Comitato tecnico presso l'Alto Commissariato, col compito di provvedere a tutta la materia delle cautele.

Tale essendo la sistemazione che dava alla materia il decreto 31 maggio 1945, n. 364, è da domandarsi perché il Ministro delle finanze abbia creduto di proporre ora nuove modifiche, che sono veramente sostanziali. Il motivo ne fu preannunciato dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, che trasferiva dall'Alto Commissariato al Ministero delle finanze le attribuzioni e i poteri spettanti al Commissariato stesso in materia

di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni. Nell'articolo 5 di questo decreto legislativo, si diceva appunto che sarebbe stato provveduto con successivo decreto a raccogliere in un testo unico le norme relative alla confisca e all'avocazione e ad apportare ad esse e all'organizzazione dei servizi quelle modifiche che si rendessero necessarie, anche per coordinare le norme stesse con ogni altra di carattere tributario. Il passaggio, cioè, dall'Alto Commissariato al Ministero delle finanze portava a porre sul terreno l'inquadramento di questo tributo straordinario nel sistema generale dei tributi, inquadramento al quale tende il provvedimento in esame. Infatti, nella relazione ministeriale è detto « Il presente decreto si è soltanto preoccupato di sostituire il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, contenente norme integrative del decreto 27 luglio 1944, n. 159, relativo alle sanzioni contro il fascismo, per la parte riguardante l'avocazione dei profitti di regime e la confisca dei beni, per inquadrare le norme stesse nell'ordinamento tributario dello Stato, e far sì che la macchina amministrativa finanziaria possa mettersi subito in movimento per l'esecuzione pratica dell'avocazione dei profitti di regime e della confisca dei beni, evitando ogni ulteriore indugio, nell'interesse, oltretutto dell'Erario, anche — e specialmente — della pacificazione del Paese e della ripresa delle attività produttive ».

È dunque da vedersi se il criterio così espresso trovi nel presente schema di provvedimento la sua confacente attuazione. Per i due precedenti decreti legislativi l'accertamento dei profitti di regime era affidato alla Sezione speciale della Commissione provinciale, organo di natura collegiale e composto di persone che nella generalità dei casi non hanno la necessaria preparazione tecnica. Ciò spiega perché fino ad oggi quelle Sezioni non abbiano fatto pressoché nulla.

A questo grave inconveniente cerca di rimediare il provvedimento in esame, il quale demanda agli Uffici distrettuali delle imposte la funzione dell'accertamento, applicando le norme che regolano gli accertamenti dei profitti derivati da fatto di guerra, mentre lascia alle Commissioni provinciali la loro funzione caratteristica e specifica del giudizio sulle controversie, applicando in questa fase le norme che regolano le controversie in materia di ricchezza mobile, con la sola eccezione del ricorso all'Autorità giudiziaria, che viene ammesso alla Corte di cassazione per il solo caso di incompetenza assoluta.

Coerentemente a questa impostazione, il provvedimento ammette il concordato, che è un istituto fondamentale dell'ordinamento tributario italiano, come è detto nella relazione, la quale ne trae auspici per una rapida soluzione delle questioni che l'avocazione può sollevare. « L'essenziale — si legge nella relazione — a parere del Ministero, è che si arrivi al più presto all'accertamento dei profitti avocabili, in maniera che il soggetto sappia, finalmente, che cosa si pretende da lui e possa pensare al pagamento, per riacquistare la sua piena libertà di azione e dedicarsi, pacificamente e tranquillamente, all'esercizio della sua attività, in un momento in cui gli sforzi di tutti devono essere tesi al massimo alla ricostruzione del Paese. A questo fine tende il concordato, pur con tutte le cautele di cui ha dovuto essere circondato ». Però il Relatore, pur approvando questo criterio, ritiene che le cautele dalle quali il concordato è circondato siano tali da frustrare i fini cui mira la sua ammissione.

Infatti al concordato non si procede se non con l'intervento, oltre che del contribuente e dell'Ufficio distrettuale, dell'ispettore compartimentale delle imposte, nonché del delegato dell'Alto Commissariato e di un rappresentante della Sezione speciale della Commissione provinciale, a ciò delegato dal Presidente della Commissione stessa. Ora, l'intervento di tutte queste persone non può che appesantire l'istituto e rendere più difficile il conseguimento di quei fini di celerità che giustamente il Ministero si propone di ottenere attraverso il concordato.

Ma vi è qualche cosa di più su questo punto. L'articolo 27, che si riferisce appunto al concordato, dice. « Le trattative per la stipulazione del concordato sono, di regola, subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento, che sia ordinato il versamento in Tesoreria, in sei rate bimestrali, di una quota pari al 50 per cento dei profitti indicati nell'avviso o sia stata iscritta a ruolo la quota medesima ai sensi del primo comma dell'articolo 30 ».

È comprensibile che le trattative siano subordinate alla condizione della notifica dell'avviso di accertamento; anche perché è opportuno che la finanza sappia quale è la sua pretesa di credito. Ma non sembra comprensibile che siano subordinate all'ordine di versamento in Tesoreria di una quota pari al 50 per cento dei profitti indicati nell'avviso o all'iscrizione a ruolo della quota medesima in via provvisoria ai sensi dell'articolo 30. E ciò, perché il verificarsi di tutte

queste clausole fa sì che al concordato non si possa arrivare in quelle condizioni di assoluta libertà fra contribuente e Ufficio distrettuale, che sono necessarie perché il concordato sia proficuo.

Va rilevata anche l'eccessività della disposizione dell'articolo 30, il quale autorizza l'Ufficio distrettuale ad inscrivere in via provvisoria una quota pari al 50 per cento dei profitti accertati, con la conseguenza che ove non sia corrisposta anche una sola delle sei rate bimestrali così iscritte provvisoriamente, il debito viene ad immediata scadenza e si procede alla dichiarazione di fallimento del soggetto.

Qui l'articolo 30 ha modificato radicalmente il corrispondente articolo 14 del decreto 31 maggio 1945, n. 364, che autorizzava bensì la Sezione speciale della Commissione provinciale a ordinare il pagamento, in via provvisoria, di una quota non eccedente il 25 per cento; ma ciò quando sussistessero prove manifeste dell'esistenza di profitti avocabili. E a tener conto che l'ordine di questo pagamento proveniva dallo stesso organo che accertava l'esistenza di profitti di regime e che aveva la competenza per conoscere delle eccezioni mosse dal contribuente in merito all'accertamento. Inoltre l'articolo 14 consentiva l'iscrizione provvisoria, non in una quota fissa del 50 per cento come l'articolo 30, ma in una quota variabile dall'1 al 25 per cento, che era il massimo. La gravità delle modificazioni apportate dall'articolo 30 deriva dal fatto che l'iscrizione provvisoria è ordinata dall'Ufficio distrettuale, che provvede all'accertamento, ma non decide sulle controversie. Ed in che modo l'Ufficio distrettuale addiviene alla formulazione dell'accertamento? Sulla base della denuncia fatta dal contribuente. Ma questi nella sua denuncia non eccepisce — perché così è il congegno della legge — l'esistenza dei fatti i quali valgono a diminuire il complesso dei beni avocabili.

Infatti, la denuncia del contribuente, obbligatoria o imposta dall'Intendente di finanza, si limita a indicare l'incremento dei beni nel periodo sospetto, ma questi beni possono essere o trasformazioni di beni preesistenti o investimenti di denaro preesistente, ed in questo caso, in base alla legge, non si ha profitto. Oppure può darsi che il contribuente dimostri che i beni, pur entrati nel suo patrimonio nel periodo sospetto, vi sono entrati lecitamente, cioè per un'attività che non ha nulla a che fare con la carica politica o col concorso delle condizioni previste dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto 31 maggio 1945.

Per conseguenza, i profitti presunti che l'Ufficio distrettuale ha posto a ruolo per il 50 per cento, sulla base delle dichiarazioni, possono essere diminuiti, se non pure annullati, ove il contribuente dia una delle due prove indicate.

In questa situazione il Relatore crede che una tale norma sia estranea al carattere dell'inquadramento tributario che si è posto a base del provvedimento.

Riguardo al regime delle misure cautelari, la relazione ministeriale espone una critica assai dura sul precedente regolamento.

In effetti, il decreto legislativo 31 maggio 1945 aveva perduto di vista l'accertamento e considerava come preminente la misura cautelare. Si era quindi arrivati alla conseguenza paradossale che, mentre gli accertamenti furono pressoché nulli, per contro le misure cautelari, che dovevano garantire il credito dell'avocazione, furono rilevantiissime. Dice a tal proposito la relazione « Quest'ultimo decreto (n. 364) ha creato, in materia di misure cautelari, un meccanismo troppo complesso e pesante, il quale ha, finora, polarizzato quasi tutta l'attività in materia di avocazione di profitti di regime, con la conseguenza che, da una parte, l'attività di accertamento ha finito col passare in seconda linea, non arrivandosi a fare entrare nelle casse dello Stato una pur minima somma a titolo di avocazione, e, dall'altra, che la ingombrante bardatura delle misure cautelari per un credito ancora da accertare ha posto gravi intralci allo svolgimento dell'attività produttiva delle aziende, con le non lievi spese dell'amministrazione sequestrataria, le quali gravano sulla gestione non più alimentata dai titolari con nuovi capitali ».

E quindi è ben comprensibile che il progetto modifichi radicalmente il sistema delle cautele. E perciò, richiamandosi alle norme fissate nell'articolo 19 del testo unico delle leggi circa l'imposta straordinaria sui profitti di guerra, consente l'accensione di cautele solo quando l'Intendente di finanza abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime. Si rientra, quindi, nel quadro ordinario del sistema tributario italiano. La garanzia deve essere assunta solo quando vi è pericolo che il contribuente, alienando il suo patrimonio o in altro modo, possa sfuggire al credito tributario.

Coerentemente, il provvedimento toglie di mezzo il Comitato tecnico, che è diventato ingombrante nel nuovo sistema, ed organizza un complesso di norme in materia di sequestri,

che, salvo qualche lieve modifica, può considerarsi accettabile.

Si preoccupa inoltre che le misure cautelari non rappresentino grave ostacolo alla circolazione dei beni; e quindi modifica radicalmente le norme che il decreto del 31 maggio 1945 dettava in materia di sequestro di azioni.

Passando a trattare dell'attività dell'Alto Commissariato nell'avocazione dei profitti di regime, il Relatore ricorda che col decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, i poteri e le funzioni dell'Alto Commissariato stesso sono stati trasferiti al Ministero delle finanze, conservandogli però la funzione di segnalare i profitti di regime.

Il provvedimento attuale mantiene in vita la disposizione del decreto 27 luglio 1944, n. 159, che fa obbligo alle amministrazioni di segnalare all'Alto Commissariato l'esistenza dei profitti di regime.

Ma una funzione più importante è esplicata dall'Alto Commissariato attraverso il suo delegato provinciale, perché questi partecipa alla formulazione dell'avviso di accertamento, alla scelta del presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale, e, *ad adiuvandum*, dell'Ufficio distrettuale nella discussione del ricorso in seno alla Commissione provinciale delle imposte, ed alla preparazione e alla stipulazione del concordato. Partecipa inoltre con l'Intendente di finanza alla eventuale revoca o modifica delle misure cautelari. In una parola, come dice l'ultimo comma dell'articolo 24 « Il delegato provinciale ha funzioni di vigilanza e controllo su tutti i servizi e le operazioni per l'avocazione dei profitti di regime. Esso ha facoltà di promuovere l'esercizio, da parte dei funzionari delle imposte dirette, delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e delle Intendenze di finanza, dei poteri indicati nei commi precedenti e di richiedere che i risultati delle indagini, accessi, ispezioni, controlli e richieste di dati, gli siano comunicati ».

La relazione, nel giustificare i poteri così attribuiti al delegato dell'Alto Commissariato, si richiama al carattere politico che il provvedimento mantiene, nonostante il trasferimento dell'esercizio dell'avocazione da un organo politico, quale è l'Alto Commissariato, ad un organo tecnico, qual'è l'amministrazione finanziaria.

Ma a questo punto è a domandarsi che cosa avverrà del delegato provinciale se, come si sente preannunciare, l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo dovrà prossimamente scomparire? È evidente che in questo caso viene meno l'organo attraverso il

quale esso esercita questa funzione di controllo politico, ossia il delegato provinciale, e si profila il quesito (che non è inopportuno porre fin d'ora) su che cosa si dovrà sostituire al delegato provinciale, per mantenere il controllo politico sulla esecuzione della legge.

Detto questo sull'ordinamento procedurale, che rappresenta il lato caratteristico e nuovo del provvedimento, un confronto ai due precedenti decreti, poco resta da dire sulla parte che riguarda i soggetti dell'avocazione.

Su questo punto lo schema proposto si adagia sul decreto legislativo 31 maggio 1945, n. 364, di cui sostanzialmente ripete le disposizioni.

Si ha tuttavia l'impressione che si voglia attenuare il carattere sanzionatorio della legge, tanto che non si parla di profittatori, ma solo di contribuenti. Non è però agevole dire quale carattere abbia il provvedimento, essendo esso diverso a seconda delle disposizioni.

Carattere penale ha la norma contenuta nell'articolo 1° perché la confisca è una pena accessoria della pena principale.

Invece, l'articolo 5, che dispone l'avocazione dei « profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza od in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi direttamente o a mezzo d'intermediari, col tedesco invasore », ha un carattere nettamente tributario, perché avoca allo Stato un profitto dichiarato illegittimo.

I successivi articoli 6 e 7 hanno un carattere diverso. L'articolo 6 è nettamente sanzionatorio, perché presume, senza prova del contrario, che gli incrementi patrimoniali realizzati dalle persone elencate nell'articolo stesso siano profitti di regime, l'articolo 7 ha carattere tributario perché consente al perseguito le prove della licità. È vero che nel regime tributario ordinario spetta alla finanza di dare le prove della esistenza del profitto, e quindi, a stretto rigore, perché l'articolo 7 conservasse questo carattere, bisognerebbe che l'ordine della prova fosse invertito. Comunque il Relatore è d'avviso che l'articolo 7 abbia carattere tributario, e così pure l'articolo 6, quando, a seconda dei casi, per i gerarchi minori venga ammessa la prova. L'articolo 6 è quindi sanzionatorio e tributario, seconda che la prova venga o no ammessa, ha poi carattere nettamente tributario nella ipotesi prevista con gli articoli 8, 9, 10, 11, perché qui il profitto illecito viene avocato sulla prova della esistenza del profitto stesso.

Dato dunque il carattere complesso del provvedimento, vedrà la Commissione se sia il caso — andando incontro al criterio di

attenuazione che sembra informarlo — se qualche disposizione su questo punto sia da modificare. In modo particolare richiama l'attenzione sulla seconda parte dell'articolo 6 (lettera *g* e successive) riguardante « gerarchi minori », rispetto ai quali è concessa la prova della liceità.

Qui il progetto ha fatto un passo innanzi rispetto all'articolo 3 del decreto 31 maggio 1945, n. 364, secondo il quale la prova del contrario è concessa su parere favorevole della Commissione provinciale. Per semplificare il meccanismo della prova, come si deduce dalla relazione, il provvedimento elimina l'intervento della Commissione centrale e, nulla disponendosi su questo punto, evidentemente lascia alla Commissione provinciale la concessione della prova stessa.

Ora, per ragioni di ordine pratico e tecnico (e prescindendo da considerazioni di carattere strettamente giuridico), bisogna domandarsi se non sia il caso di fare un passo oltre ed ammettere senz'altro la prova *de jure* per due ragioni di ordine tecnico anzitutto perché la Commissione provinciale, così come oggi viene costituita dopo l'inquadramento del profitto di avocazione nel sistema tributario, non sembra avere una specifica competenza per giudicare dello scarso rilievo dell'attività politica del prevenuto, in secondo luogo perché, se deve essere concessa questa facoltà di prova, tanto vale concederla subito, per evitare che dinanzi alla Sezione speciale si instauri un giudizio sulla sua ammissione, essendo evidente che tutti coloro per i quali ricorrono queste condizioni di legge chiederanno di dimostrarne l'esistenza e quindi di instaurare un giudizio pregiudiziale, che non finirà dinanzi alla Commissione provinciale, perché è ammesso l'appello alla Commissione centrale, su tutto il sistema della controversia.

Il Relatore ritiene che ciò appesantisca la procedura.

Rileva poi che lo schema proposto si preoccupa di individuare il profittatore, ciò che si desume dal fatto che l'articolo 8 ha modificato il corrispondente articolo del precedente decreto sottoponendo ad avocazione i profitti « di chi, rivestendo cariche politiche, ecc., abbia ottenuto per sé o per i parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni » e ponendo che queste forniture siano state « ottenute a condizioni di particolare favore ». Si è voluto stabilire un dato obiettivo, cioè « appalti, forniture e concessioni a condizioni di particolare favore », perché non debba instaurarsi un giudizio su tutta questa materia, arrivando poi alla

conclusione, come dice la relazione, che si accerti che tali forniture, appalti o concessioni sono state date a condizioni del tutto normali, anche se ciò sia avvenuto per interferenze di ordine politico. Questo criterio di individuazione del profittatore, che rappresenta la preoccupazione del provvedimento in esame, si rileva anche dal successivo articolo 10, ultimo comma, ove (negandosi la prova, come dispone il comma precedente, nel caso di « incrementi patrimoniali eccedenti in misura così ingente il normale da costituire la prova di una evidente partecipazione al malcostume invalso nel periodo fascista ») si dice però che, « ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali, deve tener conto della entità dell'attività svolta, della natura e dimensione dell'impresa, del lavoro e del capitale impiegati ».

C'è, dunque, un insieme di norme, che dimostrano come il provvedimento voglia individuare il profittatore, uscendo dall'indeterminato e dall'incerto, nel quale gli uffici erano lasciati con le disposizioni del decreto 31 maggio 1945.

Nel complesso, per quanto il provvedimento riporti numerose disposizioni dei due precedenti decreti, le modifica nella loro dizione, per adattarle al nuovo ordinamento ed anche per togliere quelle oscurità di interpretazione cui esse davano luogo, e renderle più comprensive ed agevoli nella loro applicazione.

Il Relatore rileva quindi questo sforzo di perfezionamento legislativo, e, pur dovendo fare qualche riserva su alcuni articoli (specialmente per la scarsa preoccupazione verso la tutela dei terzi di buona fede perché l'articolo 45, che è fondamentale, non è coordinato né con l'articolo 2, né con altri che pregiudicano gravemente i terzi stessi), oltre a suggerire qualche modifica o raccomandazione, conclude che, per i fini ai quali si ispira, il provvedimento meriti l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

ZOLI avanza una questione pregiudiziale. Il progetto si intitola « Norme integrative in materia di profitti di regime », e nella relazione ministeriale viene data una giustificazione soltanto per le variazioni apportate alle precedenti disposizioni. Tuttavia il provvedimento non contiene soltanto le innovazioni o modificazioni di norme preesistenti, ma riproduce in sostanza tutta la legislazione precedente, salvo modificazioni di forma.

Domanda perciò che cosa il Governo ha inteso di chiedere alla Commissione: se il solo esame delle innovazioni e delle variazioni, oppure di tutte le disposizioni, anche già contenute in altri decreti, anteriori persino alla istituzione della Consulta. Crede che, anche per tali disposizioni sia consentito alla Commissione di formulare dei voti, ma vorrebbe che fossero precisati i limiti della discussione.

PESENTI trova in parte giustificata l'osservazione del Consultore Zoli. Ricorda però che la parte politica del testo ora presentato è stata già lungamente discussa in occasione della emanazione del decreto 31 maggio 1945, n. 364.

Le soluzioni accolte in questo decreto e riprodotte nello schema in esame sono il risultato, dal punto di vista politico, di un compromesso raggiunto fra diverse correnti. Per i liberali discussero gli onorevoli Brosio e Soleri, per i democratici cristiani gli onorevoli Tupini e Gronchi, e qualche volta fu presente anche l'onorevole Scoca, altri intervennero per gli altri partiti. Il testo concordato fu sostenuto anche da alcuni liberali che non facevano parte del Governo, come, per esempio, il professor Rotondi, che aveva presentato un progetto che incontrava allora l'approvazione, basato sulla prova. Può darsi infatti che coloro i quali sono elencati nell'articolo 6 non siano stati, dal punto di vista economico, profittatori.

La questione dibattuta era se doveva riconoscersi una responsabilità oggettiva di queste persone che hanno portato il Paese alla rovina e che per questo solo fatto devono pagare. Tale criterio, a suo avviso, avrebbe dovuto essere esteso anche ad altre categorie di persone non incluse nell'elenco di cui all'articolo 6.

Nel provvedimento in esame sono stati accolti diversi principi: quello della confisca, che è conseguenza di una sanzione penale, quello del risarcimento di un danno (danno oggettivo), e quello dell'aver approfittato.

La discussione sugli aspetti politici è pertanto già avvenuta fra i rappresentanti dei vari partiti, ammettendosi la prova della licità. Si sostenne anche la tesi che, trattandosi di una valutazione politica, non doveva essere sufficiente il giudizio di una Commissione provinciale, ma dovesse esservi quello della Commissione centrale, la quale soltanto, con criterio unitario, avrebbe potuto dichiarare se la persona compresa in una delle categorie di cui all'articolo 6 avesse svolto un'attività politica di particolare ri-

lievo o dovesse semplicemente includersi fra i profittatori fascisti. Secondo una formulazione precedentemente proposta, coloro che hanno avuto una responsabilità politica devono pagare, profittatori o no, ed a suo parere questa dizione era migliore.

Comunque non è rimasto nella legge alcun pregiudizio e il ricorso alla Commissione centrale può essere proposto tanto dagli inquisiti che dall'amministrazione o dal delegato dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Ma è inutile discutere nuovamente la questione politica generale. Ciò significherebbe uscire dal tema V₁ sono altri punti di carattere generale molto importanti, come quello del passaggio della procedura di avocazione alla amministrazione finanziaria, derivato dalla constatazione che le Commissioni provinciali, che erano state prima costituite con funzioni di accertamento e di diritto, non provvedevano sollecitamente al disbrigo delle pratiche, non tanto per ragioni di incompetenza quanto perché non avevano i mezzi, neppure finanziari, per potere assolvere con la necessaria rapidità ai loro compiti. D'altra parte chi ha conoscenza degli uffici dell'amministrazione sa che neppure essi sono molto attivi.

Poiché rimane il carattere politico della legislazione, è giusto che rimangano i delegati provinciali dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. Se l'Alto Commissariato sarà abolito, i delegati provinciali saranno sostituiti da altri rappresentanti politici, con funzioni paragonabili a quelle del Pubblico ministero, al di fuori della pubblica amministrazione. Essi daranno un certo impulso alle amministrazioni e sorveglieranno perché, per una ragione qualsiasi, non si trascinino di colpire qualche profittatore.

Riguardo al concordato, la parola è molto brutta, e non soltanto nel campo di applicazione di questo provvedimento. Se l'accertamento è giusto verso il contribuente o il profittatore, non può esservi luogo a concordato.

ZOLI Il concordato è fatto sulla quantità.

PESENTI si potrebbe chiamare più propriamente definizione amministrativa, oppure transazione. Vi è comunque la difficoltà, per quello che riguarda la verità sull'incremento patrimoniale del profittatore, che lo stesso contribuente non riesca a ricostruire la sua attività economica in un periodo di tanti anni; e perciò, si deve venire ad una specie di transazione.

ZOLI vorrebbe che, a scarico di responsabilità anche morali della Commissione, il Governo precisasse i suoi compiti. Il fatto che taluni aspetti del provvedimento in esame siano stati precedentemente discussi e abbiano costituito oggetto di compromessi non toglie che la Commissione vi riporti il suo esame. Se invece viene detto preventivamente dal Governo che questo esame è precluso e che ci si dovrà limitare alla forma, la discussione avrà un altro carattere. Nella formulazione della legge vi è una sanzione di carattere morale oltre che oggettivo, perché si definiscono i profittatori, anche partendo dal presupposto che siano stati amministratori onesti e che non abbiano approfittato.

FERRI desume dalla relazione anteposta allo schema di provvedimento che l'esame della Commissione debba estendersi anche al decreto 31 maggio 1945, n. 364.

Ritiene quindi superata la pregiudiziale. Quanto ai motivi esteriori del provvedimento, crede che non si potrà decidere che esaminando articolo per articolo.

SCOCA osserva che la risoluzione del dubbio affacciato dal Consultore Zoli è necessaria per risolvere la questione pregiudiziale, se cioè la Commissione possa esaminare in piena coscienza il provvedimento, oppure se urti contro problemi che non rientrano nella sua competenza. Rileva due tesi, una prospettata dal Consultore Pesenti per il quale tutto quanto è stato fatto prima non si deve toccare perché è frutto di un compromesso, l'altra del Consultore Ferri in senso contrario, per cui la Commissione può esaminare tutto il provvedimento.

Ricorda che per l'esame del provvedimento fu dal Consiglio dei Ministri nominata una Commissione composta di alcuni Ministri e di essere intervenuto ad alcune sedute, in sostituzione dell'onorevole Soleri, allora ammalato.

La sanzione prevista dall'articolo 6 è, senza dubbio, di carattere politico, perché si vogliono colpire coloro che hanno rivestito certe determinate cariche nel partito e nel governo fascista. Quindi l'incremento patrimoniale è una presunzione un po' campata in aria, mentre in sostanza si vuol colpire in base ad una responsabilità politica. A suo avviso questi argomenti esulano dalla competenza finan-

ziaria della Commissione. Sarebbe forse opportuno che questa si aggregasse altre Commissioni. Se però, non si devono toccare le disposizioni che furono emanate precedentemente alla costituzione della Consulta, non c'è bisogno di unirsi ad altre Commissioni, tutto riducendosi allora all'esame tecnico-finanziario del provvedimento.

BONESCHI sulla questione della competenza della Commissione ad esaminare il provvedimento da sola o unitamente ad altre Commissioni, osserva innanzi tutto, per una ragione formale già richiamata dal Presidente, che la distribuzione del lavoro delle Commissioni spetta al Governo e alla Presidenza della Consulta. Le Commissioni non possono, davanti ad ogni provvedimento portato al loro esame, sollevare una simile questione pregiudiziale. Quanto alla convocazione di Commissioni riunite, si può fare con semplice richiesta e non con una dichiarazione di incompetenza.

Dubita però che sia opportuna una dichiarazione di questo genere. La divisione del lavoro fra le varie Commissioni, importa, come qualsiasi divisione materiale, sempre qualcosa di arbitrario. La realtà procede per continuità, con l'intreccio inevitabile delle varie competenze, ed è sempre difficile stabilire se un provvedimento sia esclusivamente finanziario o politico. Ogni attribuzione di competenza, delimitando dei compiti, sottrae qualche cosa alla realtà, per fermare soltanto alcuni elementi fondamentali caratteristici.

Ciò premesso, osserva che le Commissioni della Consulta non hanno soltanto carattere tecnico, ma anche politico, e quindi qualsiasi argomento che rivesta anche questo carattere può, con perfetta coerenza, essere sottoposto al loro esame. Diversa sarebbe la situazione se le Commissioni fossero organi tecnici burocratici; esse appartengono invece ad un organo politico qual'è la Consulta, e quindi se c'è qualche cosa di molto importante politicamente che penetri nel loro lavoro, non è il caso di turbarsene, considerando la loro origine e composizione politica.

Tutte le leggi finanziarie sono in realtà leggi politiche.

ZOLI aggiunge che si tratta di politica finanziaria.

BONESCHI conferma che anche questa materia implica un indirizzo politico.

Non crede dunque opportuno domandare di riunirsi con la Commissione per gli affari politici e amministrativi o con altra.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, rileva che sono stati esposti due o tre argomenti di carattere diverso. La questione posta dal Consultore Zoli è chiara, ma va tenuta distinta da quella prospettata dal Consultore Scoca, riguardando i limiti della discussione in relazione ai provvedimenti legislativi adottati prima della costituzione della Consulta.

Con l'attuale provvedimento presentato alla Consulta, il Ministro delle finanze ha inteso di formulare una specie di testo unico dei provvedimenti precedenti, con alcune modificazioni e ritenendo che a queste fosse limitato il compito della Commissione.

Riconosce che a tale intenzione non è stata data veste formale in modo adeguato. Si sarebbe infatti dovuto, non riprodurre l'intero testo, ma indicare solo le varianti da apportarsi ai singoli articoli; e da ciò sarebbe risultato chiaro che il Governo sottoponeva all'esame della Commissione gli emendamenti in confronto colle disposizioni precedenti.

Considerando poi che la Consulta si trova costituzionalmente in una situazione assolutamente imprecisa, crede che i voti possono venire emessi in un modo o nell'altro. Concorde però col Consultore Pesenti nel ritenere che questa materia sia stata raggiunta con estrema difficoltà di equilibrio politico, e constata che il decreto 31 maggio 1945, n. 364, porta la firma dei precedenti Ministri di tutti i partiti, da De Gasperi, a Togliatti, a Ruini. Crede quindi che la Commissione nell'emettere qualche voto che esuli dall'esame delle varianti del provvedimento non debba dimenticare questa difficoltà di equilibrio politico, per non creare nuovi problemi.

Sulla questione della competenza, non solo concorda col Consultore Boneschi, ma aggiunge che la competenza della Commissione Finanze e Tesoro è determinata dal fatto che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, trasferisce al Ministro delle finanze i poteri e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni. E poiché ciascuna Commissione ha la competenza dei corrispondenti Ministeri, se la materia in oggetto è di competenza del Ministro delle finanze, lo è pure della Commissione Finanze e Tesoro. Ritiene così risolta la questione pregiudiziale.

Riguardo alla questione se l'articolo 6, abbia carattere di sanzione penale, perché per le categorie dall'a) all'f) non si ammette

la prova contraria, avverte che ciò non è esatto, e prega di tener presente l'articolo 17, che precisa quali sono gli incrementi patrimoniali considerati profitti di regime. Vengono infatti esclusi, qualunque sia la categoria considerata, non solo i beni preesistenti, ma anche i relativi frutti, oppure i beni avuti per successione ereditaria o per altro trapasso. Con questa limitazione tutto l'articolo 6 non presenta quel carattere di sanzione penale che gli si vuole attribuire. Una limitazione si riferisce solo alla possibilità della prova contraria. Richiama però l'attenzione sull'articolo 7 del decreto 27 luglio 1944, n. 159, dove si contempla il caso del colpevole che prima dell'inizio della recente guerra abbia preso posizione ostile al fascismo oppure abbia partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi. In questo caso non solo il soggetto, ma anche i suoi eredi e discendenti, hanno la possibilità di dare la prova di cui all'articolo 10, per dimostrare che l'incremento deriva da ragioni lecite e non da profitti di regime. Non esclude che in sede teorica e dogmatica si possa configurare qualunque ipotesi, ma allora ogni limitazione è una sanzione penale. Anche l'articolo 232 del Codice civile contempla il caso tipico di limitazione di prova in materia di filiazione, che è una specie di sanzione penale a carico del marito. La stessa pena di morte è stata considerata come una espropriazione per causa di pubblica utilità.

Si esaminino dunque le disposizioni così come sono, per giudicare se siano giuste ed opportune. Si potranno allora riconoscere tre distinte categorie negli articoli 6 e 7, secondo la definizione di incremento, da cui all'articolo 17. Vi sono infatti delle limitazioni alla possibilità di prova contraria, secondo che si tratta delle categorie indicate alle lettere da a) a f), per cui c'è una limitazione di prova reale, o delle categorie da g) ad o) per le quali la prova è ammessa dal comma 3°, oppure delle persone da cui all'articolo 7 per le quali la prova è ammessa sempre. Si ha quindi una presunzione che ammette gradatamente la prova contraria.

Ritiene infine che gli altri punti debbano essere singolarmente esaminati.

PRESIDENTE riassume le questioni sotto questi due punti di vista: 1°) secondo la proposta del Consultore Scoca, se la Commissione sia competente oppure debba chiedere anche il parere di altre Commissioni; 2°) se debba esaminare il provvedimento nella sua interezza o limitarsi ad esaminare le modificazioni apportate al decreto 31 maggio 1945, n. 364.

ZOLI ritiene che la seconda tesi sia predominante

PRESIDENTE non lo crede, perché in caso di Commissioni riunite la questione dovrebbe essere riesaminata da queste

BONESCHI è d'avviso che la Commissione non possa, in nessun caso, pronunciare la propria incompetenza, perché la legge istitutiva della Consulta stabilisce che il suo parere è obbligatorio su quei provvedimenti per i quali sia chiesto dal Governo da parte dell'Assemblea plenaria o di Commissioni. La Consulta può fare raccomandazioni o ritenere opportuno che intervengano altri membri, ma non può rifiutarsi di esaminare i provvedimenti sotto il profilo della propria competenza

MOLLE, *Relatore*, concorda col Sottosegretario di Stato Visentini che la Commissione sia competente ad esaminare l'intero provvedimento senza il concorso di altre Commissioni, atteso il trasferimento di competenza dell'Alto Commissariato al Ministero delle finanze di tutta la materia

SCOCA dichiara di non insistere nella sua proposta, che era in diretta connessione con l'ambito di competenza della Commissione

PRESIDENTE invita la Commissione a pronunciarsi sul secondo argomento, cioè se la Commissione sia competente a discutere l'intero schema di provvedimento oppure le sole modificazioni

VANONI, considerando lo schema come un testo unico, ha cercato di riguardare analogamente la competenza della Commissione, ed osserva che i testi unici si dividono in due categorie. 1°) quelli per cui vi è delega tassativa da parte del Parlamento, senza possibilità di innovazioni, nel qual caso si tratta di un puro lavoro di compilazione; 2°) quelli per i quali la delega ammette facoltà di modificazioni, il che significa piena capacità di conoscenza di tutto il provvedimento

Ritiene che se questo sia il caso presente, perché si tratta della riunione di diverse disposizioni, ed è difficile dire a quali modificazioni debba limitarsi la competenza. Sarebbe certo molto comodo discutere soltanto alcune variazioni lasciando la responsabilità a chi ha fatto il lavoro precedente, ma per essere coscienti del proprio dovere e della propria funzione, bisogna riconoscere che discutendo di variazioni si discute di tutto il provvedimento, perché dove sia stata proposta una variazione in un senso non è escluso che si possa proporre in un altro per giudicare quale sia la modificazione migliore

Perciò, andando più a fondo nelle argomentazioni così acute del Sottosegretario Vi-

sentini, crede di potere arrivare alla conclusione opposta, cioè riconoscere il pieno dovere della Commissione di riesaminare tutto il provvedimento per vedere se, così come è proposto e modificato, sia o meno accettabile

PESENTI conferma il suo parere che la Commissione non possa entrare nel merito di una valutazione politica che è stata già risolta.

Si tratta non solo di una questione giuridica ma di opportunità, poiché, nei riguardi dell'articolo 6 va considerato il fatto che i responsabili della nostra rovina come profittatori, che si sono arricchiti, mentre il Paese andava in rovina, debbono essere puniti.

ZOLI si sofferma sul rilievo che l'articolo 6 è stato interpretato in una maniera un po' eccessiva, in quanto l'articolo 17 dà poi praticamente la possibilità di una prova contraria.

Osserva che consentendo coll'articolo 17 la prova che determinati incrementi patrimoniali siano frutto di redditi precedenti, si rende possibile dimostrare che il patrimonio attuale, benché aumentato, sia di provenienza lecita. Possono inoltre esservi altre attività lecite, come quella del lavoro. Un chirurgo, per esempio, o un avvocato, può essere arricchito solo per valore personale. Si tratta di professionisti che, pur avendo una posizione politica eminente, hanno esercitato una capacità propria, che consentiva loro di lavorare sotto qualunque regime. Per tali considerazioni si può rivedere l'articolo 17, ma allora ciò implica il merito dell'articolo 6. Bisogna quindi vedere quali sono i limiti della Commissione

PESENTI ammette che il provvedimento presenta molte contraddizioni dovute a diversi criteri. L'articolo 6 stabilisce che gli incrementi patrimoniali vengano avocati; ciò non toglie che vi possano essere incrementi singoli che non incidano sui profitti di regime, ma che ciononostante si debba intaccare il patrimonio. Se un chirurgo si è arricchito con la propria professione, ma anche svolgendo un'attività politica, deve pagare per il fatto stesso di aver svolto questa attività.

ZOLI non lo ammette.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, stabilisce che gli articoli 6 e 7 esistevano già nel decreto 31 maggio 1945, n. 364, con l'unica diversità che l'articolo 6 richiedeva, per la concessione della prova alle categorie dalla lettera g) in poi, una deliberazione della Commissione provinciale, mentre ora non esiste più tale norma. Ritiene quindi che possa esaminarsi solo questo punto.

SERRAO è d'opinione che la Commissione possa ormai passare alla discussione degli articoli.

MOLLE, *Relatore*, ritiene che la Commissione sia competente ad esaminare il complesso di norme che attiene alla procedura, nel senso di vedere se le nuove proposte siano adeguate al criterio informatore del provvedimento.

Circa le questioni sostanziali, per le quali il provvedimento si riporta al decreto del 31 maggio 1945, con alcune modifiche, è di opinione che a queste soltanto la Commissione debba limitare il proprio esame, pur potendo sempre esprimere dei voti.

PRESENTI accetta questo punto di vista.

PRESIDENTE invita i Consultori Molle e Pesenti a redigere un ordine del giorno da sottoporre al voto della Commissione, e sospende la seduta per cinque minuti.

Riprendendosi la seduta, comunica che è stato presentato il seguente ordine del giorno

« La Commissione è d'avviso di potere con assoluta libertà prendere in esame tutto il

complesso delle norme che attengono alla procedura, in quanto lo schema in esame modifica radicalmente i criteri seguiti dalla precedente legislazione; ritiene invece di dover limitare il proprio esame, per quel che riguarda la parte sostanziale dello schema, alle modifiche che esso apporta alla precedente legislazione ».

Mette ai voti questo ordine del giorno.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Esprime l'avviso che, non essendovi altre osservazioni, si possa considerare chiusa la discussione generale e domanda se la Commissione voglia rinviare l'esame dei singoli articoli.

(Così rimane stabilito).

La seduta terminò alle 12.45.